

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981.

Art 1 : Disposizioni generali – Rinvio al procedimento sanzionatorio amministrativo della L. 689/1981.

Il procedimento per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. 689/1981 e successive modificazioni, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia. Le disposizioni del presente Regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali, in leggi di natura amministrativa per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'Agente accertatore.

Le Sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme disciplinate da Ordinanze e da regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative né siano previste da specifiche disposizioni di Legge, ai sensi dell'Art. 10, primo comma della Legge 689/81, sono determinate in relazione al valore degli interessi pubblici lesi entro i seguenti limiti edittali minimo e massimo:

Violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze sindacali o dei Responsabili dei servizi:

da € 50 a € 500;

Violazioni alle disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali:

da € 50 a € 500.

Art. 2 : Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

Art. 3 : Competenza

Sono di competenza dirigenziale, e quindi di competenza dei Responsabili di Settore e del Segretario Comunale, le ordinanze-ingiunzioni emesse per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di polizia o a seguito di decisione di memorie difensive, ai sensi e per gli effetti della L. 689/1981, ivi compresa l'eventuale audizione (delegabile), atto infra-procedimentale, del ricorrente. La competenza è così ripartita:

- Responsabile della Gestione del Territorio : materia edilizia/urbanistica ivi compresi regolamenti ed ordinanze;
 - Responsabile Ufficio Ambiente: materia ecologico-ambientale ivi compresi regolamenti ed ordinanze;
- Responsabile Polizia Locale: tutte le altre materie di competenza comunale ivi compresi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali ed altre leggi di natura amministrativa.

Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente da un Responsabile di Settore o per altri motivi di opportunità, per ragioni inerenti la posizione di terzietà ed imparzialità

dell'autorità amministrativa giudicante, la competenza è attribuita al Segretario Comunale. Lo stesso Segretario Comunale potrà avocare a sé, ove lo ritenga comunque opportuno o necessario, la competenza in materia.

Art. 4 : Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa nelle ordinanze-ingiunzioni

Ciascun Responsabile competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge e dal presente Regolamento, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

1) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità.

2) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

3) Le condizioni economiche sono valutate, in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, solo ed esclusivamente dalla specifica documentazione presentata dal trasgressore. Non sono valutabili autodichiarazioni di indigenza o di incapacità economica al pagamento della sanzione.

In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nelle ordinanze ingiuntive di pagamento:

a) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Per la prima violazione sanzione indicata nel verbale quale pagamento in misura ridotta aumentata del 10% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione è pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre spese di notificazione e procedimento.

b) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE, NON OBLATI, PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI NON SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Per la prima violazione sanzione corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 20% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché estinta con tempestivo pagamento in misura ridotta, sanzione corrispondente alla somma più favorevole

tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale indicata nella normativa di riferimento aumentata del 30% con arrotondamento per difetto oltre alle spese di notificazione e di procedimento.

c) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile competente all'Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione**, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 10% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con tempestivo pagamento in misura ridotta, la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile in una somma variabile tra quella per cui era ammesso pagamento in misura ridotta aumentata del 20% e quella massima edittale stabilita dalla normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

d) **ORDINANZE-INGIUNZIONI RELATIVE A VERBALI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONI PER CUI NON ERA AMMESSO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA E PER CUI SONO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI:**

Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazioni che necessitino di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dal Responsabile competente all'Organo accertatore con la richiesta di controdeduzioni. Qualora l'Organo Accertatore non si pronunci entro 60 giorni dalla richiesta l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti. Impregiudicata l'eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza dell'accertamento o per altra causa, **per la prima violazione** la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 20% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Per violazioni successive alla prima nella medesima materia, ancorché definita con

tempestivo pagamento in misura ridotta la sanzione da ingiungere nell'ordinanza-ingiunzione è determinata singolarmente dal Responsabile in una somma variabile tra quella individuata nella più favorevole tra il doppio del minimo o il terzo del massimo della sanzione edittale aumentata del 30% ed il massimo edittale indicati nella normativa di riferimento, opportunamente valutati i motivi a sostegno della memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981. Solo nel caso di documentate condizioni economiche disagiate la sanzione può essere ridotta al minimo edittale.

Art. 5 : Sanzioni accessorie.

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 L. 689/1981, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 6 : Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 267/2000 e s.m.i. e si applica anche ai procedimenti pendenti in corso e non ancora definiti.